

FOGLIO INFORMATIVO

MUTUO CHIROGRAFARIO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE GARANTITO DAL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (F.G.P.M.I.) CREDIMI LIQUIDITA' 100

CONDIZIONI MASSIME IN VIGORE DAL 29 APRILE 2020 E VALIDE FINO A NUOVO AVVISO

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

Credimi S.p.A.

Sede legale e amministrativa: in Via Filippo Turati n. 29, 20121 Milano

P.IVA e C.F. 09171640965 - Iscritta al registro Imprese di Milano n° 09171640965

Albo ex art. 106 TUB n°31013.6 - Capitale sottoscritto e versato Euro 4.779.656,52 i.v.,

Telefono al quale il Cliente può rivolgersi per informazioni o per la conclusione del contratto: (+39) 02 2217 9611 ; Indirizzo

internet: www.credimi.com; indirizzo di posta elettronica credimi@legalmail.it

CHE COSA È Credimi LIQUIDITA' 100, IL MUTUO CHIROGRAFARIO PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE GARANTITO DAL FONDO GARANZIA PMI L. 662/96: CARATTERISTICHE E RISCHI

Il mutuo chirografario è un finanziamento avente durata di 6 anni (con periodo di pre-ammortamento e ammortamento) destinato a soddisfare esigenze di liquidità correlate all'attività aziendale (il "Finanziamento"). Il mutuo è definito chirografario perché non è assistito da garanzie reali (ipoteca, pegno). Il cliente rimborsa il Finanziamento con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso fisso. Le rate sono trimestrali.

Il Finanziamento è assistito dalla garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI – Legge 662/96 e successive modifiche, ivi incluse quelle apportate dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23.

Il Fondo nazionale di garanzia, ex Legge 662/96, è un fondo patrimoniale costituito dallo Stato Italiano e gestito da Mediocredito Centrale S.p.A., che fornisce garanzie di primo grado escutibili a prima richiesta, al fine di agevolare l'accesso al credito delle PMI in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa stessa.

Copertura della garanzia

Il Finanziamento è assistito da garanzia a prima richiesta in misura del 100%, entro il massimale previsto dalla legge.

A cosa serve: il Finanziamento è destinato a soddisfare le esigenze di liquidità correlate all'attività aziendale (ad esempio pagamento fornitori).

Rischi del Finanziamento

Qualora il cliente non rispetti le prescrizioni e i vincoli definiti dalla normativa di riferimento, la garanzia del Fondo può essere, su disposizione del soggetto gestore, revocata, con facoltà per Credimi di recedere dal contratto con conseguente obbligo del cliente di rimborsare immediatamente a Credimi tutto il capitale nonché qualsiasi importo erogato e gli interessi ed ogni altra somma dovuta ai sensi del contratto.

tel (+39) 02 2217 9611
email info@credimi.com
web www.credimi.com

Credimi S.p.A. Sede legale: Via Filippo Turati 29, 20121 Milano · P.IVA e C.F. 09171640965 · Registro Imprese di Milano n°09171640965 · Intermediario Finanziario autorizzato da Banca d'Italia e iscritto all'Albo ex art. 106 TUB n°78, codice meccanografico 31013.6 · Capitale sottoscritto e versato € 4.779.656,52

A chi si rivolge: il finanziamento è riservato alle Micro ed alle Piccole/Medie Imprese (PMI) operanti in Italia; per l'esatta definizione di PMI, dei requisiti necessari per l'accesso alla garanzia, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali e immateriali nonché delle altre operazioni si rimanda al regolamento del **Fondo di Garanzia per le PMI Legge 662/96 e successive modifiche**, reperibile sul sito internet dell'ente gestore Mediocredito Centrale (<http://www.mcc.it>).

Il finanziamento è rivolto esclusivamente a **clienti "non consumatori"**.

Offerta Fuori Sede - Soggetto Collocatore

Ragione Sociale

Nome e CognomeCod. Identificativo.....

Indirizzo Nr. Telefonico

Email.....

Iscrizione ad albo/elenco Nr.....

Qualifica

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
<u>Mutuo a tasso fisso</u> : il valore minimo tra 1.20% e il tasso di rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, maggiorato dello 0,20 per cento.

	VOCI	DESCRIZIONE
	Importo finanziabile	L'importo massimo è del 25% dell'ammontare dei ricavi del beneficiario, come da ultimo bilancio depositato o da ultima dichiarazione fiscale presentata, e in ogni caso non superiore a 25.000 euro.
	Durata	Il periodo di restituzione del finanziamento è pari a 6 anni e si compone di: <ul style="list-style-type: none"> - Rata zero: decorrente dalla data di erogazione fino alla fine del trimestre solare di erogazione; - 2 anni di preammortamento; - 4 anni di ammortamento.
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo	Tasso fisso : il valore minimo tra 1.20% e il tasso di rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, maggiorato dello 0,20 per cento.
	Tasso di interesse applicabile dalla data di erogazione del Finanziamento	il valore minimo tra 1.20% e il tasso di rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, maggiorato dello 0,20 per cento.
	Tasso di interesse di preammortamento	il valore minimo tra 1.20% e il tasso di rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, maggiorato dello 0,20 per cento.
	Tasso di ritardo concordato	il valore minimo tra 1.20% e il tasso di rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, maggiorato dello 0,20 per cento.
	Tasso di ritardo non concordato (tasso di mora)	il valore minimo tra 1.20% e il tasso di rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, maggiorato dello 0,20 per cento.
SPESE	Spese per la stipula del contratto: Commissione trattenuta da Credimi al momento dell'erogazione	0%
	Spese di gestione	0%

	Spese di insoluto per mancato addebito delle rate per incapacienza del conto corrente del cliente	0 Euro
	Ritardo concordato	0 Euro
	Ritardo non concordato	Spese di gestione ritardo: 0 Euro. Spese di recupero crediti: se il cliente non paga la rata, Credimi, in mancanza di un accordo tra le parti entro 30 giorni dalla data di scadenza della stessa, sarà costretta ad intraprendere iniziative legali per il recupero del proprio credito. In tal caso Credimi addebiterà al cliente le spese di gestione del ritardo, gli interessi di ritardo non concordato, ed il 5% del valore del capitale residuo dovuto a titolo di spese di recupero del credito, fino ad un massimo di 25.000 Euro a titolo di risarcimento.
	Canone di utilizzo della piattaforma	Gratuito
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	progressivo (“francese”)
	Tipologia di rata	<ul style="list-style-type: none"> • Pre-ammortamento: soli interessi • Ammortamento: capitale ed interessi
	Periodicità delle rate	trimestrale

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del documento di sintesi e del piano di ammortamento personalizzato allegato al Contratto di Finanziamento.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato sul sito internet www.credimi.com.

TEMPI DI EROGAZIONE	
Durata dell’istruttoria	Il tempo massimo che può intercorrere tra la richiesta di finanziamento alla delibera e la stipula del contratto è pari a 60 giorni.
Disponibilità dell’importo	Il Finanziamento coperto dalla Garanzia del Fondo è erogato senza attendere l’esito dell’istruttoria da parte del Gestore del Fondo.

ESTINZIONE ANTICIPATA, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

ESTINZIONE ANTICIPATA

Il Cliente, previa comunicazione scritta a Credimi con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, potrà su base volontaria effettuare il rimborso anticipato, in tutto o in parte, del Finanziamento in linea capitale e interessi – ivi inclusi quelli moratori – a condizione che:

- in caso di estinzione totale, siano versate a Credimi tutte le somme di cui questo fosse creditore;
- in caso di estinzione parziale, questa sia effettuata per un minimo di Euro 5,000 e suoi multipli

tel (+39) 02 2217 9611
email info@credimi.com
web www.credimi.com

Credimi S.p.A. Sede legale: Via Filippo Turati 29, 20121 Milano · P.IVA e C.F. 09171640965 · Registro Imprese di Milano n°09171640965 · Intermediario Finanziario autorizzato da Banca d’Italia e iscritto all’Albo ex art. 106 TUB n°78, codice meccanografico 31013.6 · Capitale sottoscritto e versato € 4.779.656,52

PORTABILITA' DEL MUTUO

Nel caso in cui, per rimborsare il Finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente che sia una micro-impresa, come definita dall'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

RISOLUZIONE

Credimi avrà diritto di dichiarare risolto il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile nel momento in cui il cliente riceva comunicazione scritta da parte di Credimi di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa: (i) nel caso di ritardo non concordato nel pagamento di una rata superiore a 30 giorni ovvero un ritardo superiore a 15 giorni per 3 rate consecutive, ovvero nel caso in cui il Beneficiario ha violato uno o più degli obblighi di cui all'articolo 6 del contratto; (ii) nel caso di difformità della reale situazione giuridica, economica e finanziaria, patrimoniale del Beneficiario rispetto a quella risultante dalla documentazione consegnata, o che sarà consegnata dal Beneficiario, anche periodicamente, al Finanziatore; (iii) al verificarsi di eventi atti a pregiudicare in maniera rilevante la situazione economica, finanziaria, patrimoniale od operativa del Beneficiario e tali da pregiudicare la capacità del Beneficiario di rimborsare regolarmente e puntualmente il Finanziamento; (iv) nel caso di incompletezza o non veridicità delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dal Beneficiario ai sensi dell'articolo 5 del contratto e tali da pregiudicare la capacità del Beneficiario di rimborsare regolarmente e puntualmente il Finanziamento. Resta fermo che il Finanziatore potrà esercitare l'azione di risoluzione del Contratto in ogni altro caso ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.

RECESSO

Credimi ha il diritto di recedere dal Contratto nei seguenti casi:

- a) se il Beneficiario ha destinato, anche solo in parte, il mutuo a scopi diversi da quelli per i quali lo stesso è stato concesso;
- b) se sono stati promossi a carico del Beneficiario atti ingiuntivi, esecutivi o conservativi o lo stesso è divenuto insolvente per qualsiasi motivo od evento (solo a titolo esemplificativo, possono considerarsi motivi di recesso: l'elevazione di protesti, la richiesta di ammissione o comunque l'apertura di procedure concorsuali, l'avvio di piani di risanamento ex art. 182-bis della Legge Fallimentare o di procedure aventi effetti analoghi a quelli delle procedure concorsuali, segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia);
- c) se la rivalsa in ordine alle somme a qualsiasi titolo versate per conto del Beneficiario trova impedimento in disposizioni di legge;
- d) al venir meno, per qualsiasi motivo, della Garanzia del Fondo di Garanzia;
- e) in caso di condanne penali a carico degli amministratori del Beneficiario per fattispecie di reato rilevanti per lo svolgimento delle attività imprenditoriali del Beneficiario;
- f) se il Beneficiario è posto in liquidazione volontaria, ovvero cessa l'attività imprenditoriale;
- g) se il Beneficiario non registra il bilancio presso la Camera di Commercio entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla chiusura contabile;
- h) nel caso in cui, in relazione ad un rapporto contrattuale in essere tra il Beneficiario e Credimi avente per oggetto operazioni di factoring di crediti vantati dal Beneficiario, il 5% delle somme da rimborsare sia scaduto da oltre 90 giorni rispetto all'esposizione totale in bonis (cross-default interno);
- i) nel caso in cui il rapporto tra la rata fissa del presente Finanziamento (nel periodo di ammortamento) e l'EBITDA (come definito nell'articolo 8 del contratto sia superiore al 50%;
- j) nel caso in cui il rapporto tra utilizzato e accordato, utilizzando i dati ricavabili dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia, sia superiore al 100% per 3 mesi consecutivi;
- k) se il Patrimonio netto diventa negativo.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

Nel caso di scioglimento del contratto, la liquidazione del rapporto viene effettuata entro 15 giorni dalla data di efficacia dello scioglimento.

RECLAMI

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e Credimi, il reclamo va inviato per iscritto all'Ufficio Reclami a mezzo posta raccomandata con R.R. all'indirizzo di Credimi S.p.A., Via Turati 29, Milano, c.a. Ufficio Reclami, o a mezzo posta elettronica alla casella reclami@credimi.com. Credimi deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il predetto termine di 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'Ufficio reclami di Credimi al numero di telefono sopra riportato. La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it o dal sito www.credimi.com.

La presentazione del reclamo e l'eventuale ricorso all'ABF non privano comunque il cliente del diritto di adire l'Autorità Giudiziaria competente. A tal proposito, si evidenzia che al fine di adire l'Autorità Giudiziaria è necessario esperire preliminarmente il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs.28/2010 e che, qualora sia stato presentato ricorso all'ABF nelle modalità indicate ai punti che precedono, il procedimento di mediazione si ha per attuato.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all'obbligo di cui al citato Decreto di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e Credimi possono anche ricorrere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto all'intermediario;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA ESPLICATIVA DELLE PRINCIPALI NOZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO

Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Preammortamento	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dall'erogazione alla prima rata trimestrale.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi

	vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Tasso di ritardo non concordato (Tasso di mora)	Tasso applicabile in caso di ritardo non concordato del pagamento delle rate.
Trimestre solare	Si intende un periodo di tre mesi che termina il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre